

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2206 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione <sup>(2)</sup> dispone che il presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») può autorizzare modi di pagamento alternativi delle tasse e soprattasse, anche per consegna o invio di assegni bancari a copertura garantita. Si ritiene però eccessivamente oneroso per i titolari utilizzare assegni bancari a copertura garantita come mezzo di pagamento. È inoltre necessario consentire l'effettuazione dei pagamenti per via elettronica.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il pagatore delle tasse o soprattasse debba indicare il proprio nome e la causale del pagamento. Nell'eventualità che l'Ufficio riceva un pagamento per il quale non è possibile stabilire l'identità della persona che lo ha effettuato e provvedere al rimborso, è opportuno che tale importo possa essere incamerato dall'Ufficio a titolo di «altre entrate».
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di agevolare il disbrigo delle domande in modo efficace, efficiente e sollecito, è importante incentivare la presentazione delle domande per via elettronica con l'uso di un modulo online. Sarebbe pertanto opportuno ridurre l'importo delle tasse da corrispondere per il disbrigo della domanda qualora la presentazione avvenga per via elettronica.
- (4) L'indicazione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 in merito alla designazione e all'incarico di sezioni distaccate e organismi nazionali deve essere resa coerente con il regolamento di base.
- (5) L'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1238/95 disciplina il rimborso della tassa di domanda in caso di domande che risultino non valide ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base. Stante l'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito ai costi inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non risultano valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio.
- (6) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le tasse relative all'esame tecnico di una varietà. Nel caso di una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico già effettuato da un ufficio di esame incaricato prima della data di deposito della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è opportuno specificare che la tassa dovrebbe essere determinata dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.
- (7) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il presidente dell'Ufficio fissi le tasse relative al bollettino dell'Ufficio. La pubblicazione periodica del bollettino dell'Ufficio avviene solo in formato elettronico e non più a mezzo stampa, e il bollettino rispecchia il contenuto delle banche dati dell'Ufficio. Tale pubblicazione non impegna particolari risorse aggiuntive, pertanto la tassa specifica dovrebbe essere abolita.

<sup>(1)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).

